



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE COMUNALE A FAVORE DEGLI ANZIANI, DEI SUPERSTITI E DEGLI INVALIDI

Titolo I Norme generali

Art. 1 Scopo

Allo scopo di migliorare le condizioni di vita e di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, il Comune di Gordola concede un aiuto complementare comunale.

Art. 2 Beneficiari

Hanno diritto alla prestazione complementare comunale i cittadini domiciliati nel comune da almeno 3 anni che beneficiano della prestazione complementare AVS o AI e che:

- a) non sono collocati in case per anziani o medicalizzate;
- b) non ricevono sussidi secondo la legge sull'assistenza sociale;
- c) che non siano in possesso di una sostanza immobili e mobile, dedotti i debiti, di:
 - fr. 25'000.- per persone sole
 - fr. 40'000.- per coniugi
 - più fr. 15'000.- per ogni persona a carico

Titolo II Prestazioni e procedura

Art. 3 Modalità di richiesta ed importo

L'Ufficio comunale AVS avvisa ogni anno tutte le persone aventi diritto, secondo l'art. 2 del presente regolamento, sulla possibilità di ricevere la prestazione complementare comunale.

Ai beneficiari che ne faranno richiesta per iscritto, entro il termine stabilito, saranno versati i seguenti importi:

- fr. 800.- annui per persone sole
- fr. 1'200.- annui per coniugi

Il contributo totale annuo versato dal Comune verrà fissato nei preventivi annui. Per l'anno 1997 l'importo non potrà superare fr. 50'000.-.

In caso di richieste superiori al credito disponibile, tutti i contributi sono ridotti percentualmente nella medesima misura del superamento del credito.

Art. 4 Limiti di reddito

Valgono i limiti di reddito e le modalità per la sua determinazione stabiliti dalla Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino per quanto concerne le prestazioni complementari (PC) alle rendite AVS/AI.



Art. 5 Pagamento

La prestazione comunale è versata entro il 15 dicembre di ogni anno.
Ai partenti, ai nuovi beneficiari e in caso di decesso il contributo comunale è versato pro rata tempore.

Art. 6 Garanzia

L'aiuto complementare non può essere ceduto, costituito in pegno né soggetto ad esecuzione forzata, previa la sospensione.

Art. 7 Restituzione

La prestazione complementare comunale secondo il presente regolamento deve essere negata oppure restituita se il Municipio è indotto o è stato indotto in errore mediante indicazioni false o dissimulazioni della reale situazione degli istanti.

Art. 8 Domanda / formalità

I contributi sono concessi per la durata di un anno e sono rinnovabili automaticamente se le condizioni sono ancora adempiute in ossequio all'art. 4.
L'Agenzia comunale AVS/AI preavvisa il pagamento direttamente all'Ufficio contabilità.

Art. 9 Segreto

Tutti i membri dell'amministrazione e dei consessi comunali incaricati dell'applicazione del presente regolamento, sono tenuti al segreto sui nomi, constatazioni e osservazioni inerenti i beneficiari dell'aiuto complementare comunale.

Titolo III Norme finali

Art. 10 Finanziamento

Gli oneri finanziari causati dalla concessione della prestazione complementare comunale sono a carico della gestione ordinaria e iscritti al capitolo "previdenza sociale" in una voce contabile apposita.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1990 riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale in data 7 maggio 1990

Ratificato dal Consiglio di Stato in data 4 settembre 1990

Modificato dal Consiglio comunale in data 6 marzo 1995

Modifica ratificata dal Consiglio di Stato in data 14 aprile 1995

Modificato dal Consiglio comunale in data 27 gennaio 1997

Modifica ratificata dal Consiglio di Stato in data 29 aprile 1997